

SOA E AFFITTO D'AZIENDA

In caso di cessione o di affitto d'azienda effettuato da un'impresa attestata, l'impresa cedente è tenuta a restituire l'attestazione alla Soa che l'ha rilasciata, essendo venuti meno i requisiti speciali che hanno consentito la qualificazione.

In caso di cessione o di affitto di ramo d'azienda l'impresa deve rinunciare soltanto ai requisiti speciali relativi al ramo ceduto; pertanto si configura il caso per cui l'attestazione non deve essere restituita ma soltanto ridotta nel numero di categorie (escludendo pertanto la categorie relative al ramo ceduto).

Unitamente alla richiesta di variazione dovranno essere (presumibilmente) presentate:

- Atto notarile relativo al trasferimento del ramo d'azienda;
- Certificato d'iscrizione al Registro delle imprese, comprensivo della variazione intervenuta, completo di dichiarazione fallimentare;
- Certificato della cancelleria fallimentare con indicazione di inesistenza di procedure di fallimento;
- Dichiarazione del legale rappresentante d'inesistenza di procedure fallimentari;
- Visura camerale storica.